



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante “Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attività culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalità la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;

Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «*a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta*»;

Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la Carta





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 183, comma 11-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale *«Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera»;*

Visto l'articolo 1, comma 358, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale *«Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta»;*

Tenuto conto dell'incremento, pari a 30 milioni di euro, del capitolo 1430, iscritto nella missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.9 "Tutela del patrimonio culturale" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato all'assegnazione della Carta elettronica ai beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2020, disposto dalla legge 8 ottobre 2020, n. 128, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020";

Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni già realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalità di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;

Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la carta elettronica sono i medesimi già previsti nelle precedenti analoghe misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, con la sola integrazione dei prodotti dell'editoria audiovisiva e degli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i beni acquistabili;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuità delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'Amministrazione né nuovi oneri per gli operatori già attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad utilizzare tale strumento;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 17 dicembre 2020;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177)

1. Al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”;

b) all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”;

c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nell'anno 2020.”;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2019 e fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato al comma 2, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.”;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: “da parte dei beneficiari” sono sostituite dalle seguenti: “per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2019 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020.”;

f) all'articolo 7:





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 1) al comma 4, dopo le parole “legge 30 dicembre 2018, n. 145,”, sono inserite le seguenti: “e dell’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”;
- 2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite», la finalità di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.”;

g) all’articolo 10, comma 1, le parole “prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente regolamento”;

h) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente regolamento si provvede:

a) per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l’anno 2019;

b) per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a 30 milioni di euro, iscritte nella missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, programma 1.9 “Tutela del patrimonio culturale”, capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021 e quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2020 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

22 DIC. 2020

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

